

# Norme previdenziali a tutela dei lavoratori invalidi

# Assegno di invalidità

Il lavoratore ha diritto all'assegno, anche in costanza di rapporto di lavoro, quando:

- la *capacità di lavoro*, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- può far valere 5 anni di anzianità assicurativa;
- può far valere un'anzianità contributiva di 5 anni pari a 260 settimane;
- può far valere un'anzianità contributiva nel quinquennio precedente la domanda di 3 anni pari a 156 settimane.

# Assegno di invalidità

La verifica del requisito contributivo, richiesto nel quinquennio precedente la domanda di assegno, va fatta con riferimento al momento della domanda stessa e non al momento della decorrenza, eventualmente differita, della prestazione.

- La domanda di assegno di invalidità può essere presentata anche dopo il compimento dell'età pensionabile da assicurati che abbiano perfezionato o perfezionino nel corso del procedimento amministrativo i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

- In questo caso si deve comunque liquidare l'assegno e provvedere al pagamento del rateo trasformando l'assegno in pensione di vecchiaia.

## Periodi esclusi dalla determinazione del quinquennio precedente la domanda di pensione

- Se nel quinquennio precedente la domanda di pensione non sussiste il requisito di contribuzione, la ricerca del requisito stesso va effettuata nel periodo più ampio ottenuto escludendo i seguenti periodi, non coperti da contribuzione:
- periodi di malattia per i quali non è previsto l'accREDITAMENTO di contribuzione figurativa in quanto eccedenti il limite massimo;
- periodi di lavoro subordinato all'estero non utili, in base a convenzioni o accordi internazionali, ai fini delle pensioni dell'AGO;
- periodi compresi tra la data dell'ultimo contributo trasferito all'assicurazione generale obbligatoria da altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive e la data in cui è avvenuto il trasferimento.

# Rischio preconstituito

- Il diritto all'assegno sussiste anche nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia preesistente all'insorgere del rapporto di lavoro, purché in seguito sia intervenuto un aggravamento o nuove infermità.

# Caratteristiche assegno di invalidità

- In qualsiasi momento il titolare dell'assegno può fare domanda di pensione di inabilità per aggravamento dello stato di salute, in questo caso i requisiti contributivi devono ritenersi automaticamente perfezionati, trattandosi di sostituire senza soluzione di continuità una prestazione ad un'altra.

# Caratteristiche assegno di invalidità

- Non e' reversibile; pertanto in caso di decesso del titolare ai superstiti viene riconosciuto il diritto alla pensione indiretta.
- All'età pensionabile o al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia. Nel caso in cui all'età non dovessero sussistere i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, rimarrà in pagamento l'assegno (purché confermato) fino al raggiungimento del perfezionamento stesso.

# Caratteristiche assegno di invalidità

- I periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono valutabili, ai fini del diritto, per la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e non anche in caso di richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato già titolare di assegno revocato o non confermato; gli stessi periodi sono valutabili anche nel caso di liquidazione di pensione ai superstiti.
- Possono essere utilizzati, ai fini del diritto, anche i periodi di percezione di assegno revocato o non confermato, nel solo caso che all'assicurato venga concesso un nuovo assegno.



# Caratteristiche assegno di invalidità

- In qualsiasi momento il titolare dell'assegno può fare domanda di pensione di inabilità per aggravamento dello stato di salute, in questo caso i requisiti contributivi devono ritenersi automaticamente perfezionati, trattandosi di sostituire senza soluzione di continuità una prestazione ad un'altra.

# Decorrenza

- L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

# Durata e conferma

- L'assegno di invalidità e' riconoscibile per un periodo di tre anni. Alla scadenza l'assicurato ne può chiedere la conferma per il triennio successivo presentando domanda nel semestre precedente la scadenza stessa. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno e' confermato definitivamente, ferma restando la facoltà di revisione medica.

# Durata e conferma

- Nel caso in cui il rinnovo venga richiesto in ritardo:
- se la domanda di rinnovo viene presentata dopo 120 giorni dalla data di scadenza del triennio viene considerata e definita quale nuova domanda di assegno,
- se la domanda di rinnovo viene presentata entro 120 giorni dalla scadenza, la conferma ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla domanda di rinnovo; il nuovo triennio deve essere computato dalla data di scadenza del precedente e non dalla data dalla quale ha effetto la conferma.

# Revisione

- I titolari di assegno possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di revisione da parte dell'Istituto o su richiesta degli stessi.
- L'accertamento dello stato di invalidità può dar corso:
  - a conferma;
  - a revoca, per il venir meno dello stato invalidante;
  - al riconoscimento dell'inabilità per aggravamento.
- L'accertamento sanitario è obbligatorio qualora risulti che, nell'anno solare precedente, il titolare dell'assegno abbia percepito redditi di importo superiore a tre volte il trattamento minimo annuo in vigore al gennaio di ciascun anno.

# Misura dell'assegno di invalidità

- La misura dell'assegno è determinata secondo le norme che disciplinano il calcolo della pensione nei vari ordinamenti previdenziali in cui si applica la legge 222.

# Integrazione al minimo

- L'assegno, se inferiore al trattamento minimo, può essere integrato fino alla concorrenza del trattamento minimo stesso, da un importo pari al quello dell'assegno sociale.

# Integrazione al minimo

- L'integrazione non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
- Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale.



# Integrazione al minimo

- Il superamento dei limiti di reddito , anche se di minima entità, esclude il diritto all'integrazione, anche parziale, dell'assegno.

# Supplementi

- I contributi versati, accreditati o dovuti per periodi successivi alla data di decorrenza dell'assegno danno luogo alla liquidazione di supplementi secondo le norme di carattere generale.

# Importo minimo della pensione di vecchiaia

- Nel prevedere la trasformazione d'ufficio dell'assegno in pensione di vecchiaia la norma ha stabilito che l'importo della pensione non può essere inferiore a quello dell'assegno in godimento al compimento dell'età pensionabile.

# Incumulabilità con rendita INAIL

- l'assegno liquidato dall'INPS in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL per lo stesso evento. Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.

# Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente autonomo o d'impresa

- L'assegno di invalidità è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente , autonomo o d'impresa come stabilito dall' art. 1, comma 42 della legge 335/95.

Misura dei redditi	Riduzione dell'assegno
quando i redditi sono superiori a 4 volte l'importo del TM al 1° gennaio	25% dell'importo
quando i redditi sono superiori a 5 volte l'importo del TM al 1° gennaio	50% dell'importo

# Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente e autonomo

- Gli assegni di invalidità liquidati con meno di 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo
- Gli assegni di invalidità liquidati con meno di 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%
- Tali percentuali operano al netto delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42 della legge 335 .

# Incumulabilità con reddito da lavoro dipendente e autonomo

- Gli assegni di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
- Restano però confermate le riduzioni previste dall'art. 1, comma 42 della legge 335 in quanto tale articolo prevede che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alle disposizioni della legge 335 se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

# Surroga

- L'Istituto è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della prestazione erogata, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del fatto che ha determinato il riconoscimento della prestazione e le loro compagnie di assicurazione.



# Trasformazione titolo

- L'assegno di invalidità non può essere trasformato in pensione di anzianità.
- Il titolare di assegno di invalidità deve aspettare la scadenza dell'assegno e nell'ultimo mese di godimento fare richiesta di pensione di anzianità.
- Nell'ipotesi che l'assegno sia definitivo lo stesso potrà trasformarsi soltanto in pensione di vecchiaia.

# Ricorsi

- L'organo deliberante è il Comitato provinciale. Il termine - non perentorio - per proporre ricorso è di 90 giorni dal provvedimento.
- Il ricorso deve essere presentato alla Sede INPS territorialmente competente, che ne curerà l'istruttoria e la trasmissione al Comitato le cui decisioni saranno comunicate direttamente all'interessato dagli Uffici amministrativi.

# Pensione di inabilità

Il lavoratore ha diritto alla pensione di inabilità quando:

- a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- possa far valere 5 anni di anzianità assicurativa;
- possa far valere un'anzianità contributiva di 5 anni pari a 260 settimane;
- possa far valere un'anzianità contributiva nel quinquennio precedente la domanda di 3 anni pari a 156 settimane.
- La verifica del requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente la domanda va fatta con riferimento al momento della domanda stessa e non al momento della decorrenza, eventualmente differita, della prestazione .

# **Pensione di inabilità**

La concessione della pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi reddito o retribuzione derivanti da attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione stessa.

## **Periodi esclusi dalla determinazione del quinquennio precedente la domanda di pensione**

Se nel quinquennio precedente la domanda di pensione non sussiste il requisito di contribuzione, la ricerca del requisito stesso va effettuata nel periodo più ampio ottenuto escludendo i seguenti periodi, non coperti da contribuzione:

- periodi di malattia per i quali non è previsto l'accREDITAMENTO di contribuzione figurativa in quanto eccedenti il limite massimo e periodi eccedenti la franchigia;
- periodi di lavoro subordinato all'estero non utili, in base a convenzioni o accordi internazionali, ai fini delle pensioni dell'AGO;
- periodi compresi tra la data dell'ultimo contributo trasferito all'assicurazione generale obbligatoria da altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive e la data in cui è avvenuto il trasferimento;

# Rischio precostituito

- Non è prevista la valutabilità del rischio precostituito perché lo stato di inabilità non consente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

# Caratteristiche pensione di inabilità

La pensione di inabilità può essere richiesta contemporaneamente all'assegno di invalidità, in questo caso l'assegno viene richiesto in subordine. Può accadere che sotto il profilo sanitario:

- vengano respinte entrambe,
- venga respinta l'inabilità e accolto l'assegno, in questo caso l'NPS apre una nuova domanda e provvede alla liquidazione dell'assegno, comunicando all'assicurato la respinta dell'inabilità per permettere il ricorso.
- Nel caso in cui la pensione di inabilità venga revocata per recupero della capacità lavorativa, il periodo di percezione della pensione è considerato coperto da contribuzione figurativa utile per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, con conseguente aggiornamento del conto assicurativo.

# Caratteristiche pensione di inabilità

- La pensione di inabilità é reversibile ed i superstiti usufruiscono dei benefici dell'anticipazione contributiva attribuita sulla pensione del de cuius.
- Qualora l'assicurato muoia nel mese di presentazione della domanda o di perfezionamento del requisito, se riconosciuto inabile a seguito di visita o agli atti, ai superstiti è comunque dovuta la maggiorazione a cui avrebbe avuto diritto il de cuius.
- La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.



# **maggiorazione pensione di inabilità**

- La pensione di inabilità viene calcolata maggiorando l'anzianità di un periodo pari alla differenza tra la decorrenza della pensione e la data di compimento di 60 anni per uomini e donne nel limite dei 40 anni di contribuzione

# Trasformazione titolo

- Il titolare di assegno di invalidità può chiedere in qualunque momento, laddove ne ricorrano i requisiti sanitari , la trasformazione della prestazione in pensione di inabilità
- Il titolare di prestazione di invalidità non regolata dalla legge 222 non può chiederne la trasformazione in pensione di inabilità

# Incumulabilità con rendita INAIL

- la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL per lo stesso evento. Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.

# Revisione

I titolari di pensione di inabilità possono essere sottoposti a visita di revisione da parte dell'Istituto o su richiesta degli stessi.

L'accertamento dello stato di inabilità può dar corso:

- a conferma;
- a revoca, per il venir meno dello stato di inabilità.
- In seguito alla revoca possono essere concessi:
- l'assegno di invalidità, se, in sede di visita medica, vengono riconosciuti i requisiti sanitari per questa prestazione;
- la pensione di vecchiaia, se risultano maturati i relativi requisiti.

# Ricorsi

- L'organo deliberante è il Comitato provinciale. Il termine - non perentorio - per proporre ricorso è di 90 giorni dal provvedimento.
- Il ricorso deve essere presentato alla Sede INPS territorialmente competente, che ne curerà l'istruttoria e la trasmissione al Comitato, le cui decisioni saranno comunicate direttamente all'interessato dagli Uffici amministrativi.

# Surroga

- L'Istituto è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della prestazione erogata, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del fatto che ha determinato il riconoscimento della prestazione e le loro compagnie di assicurazione.

# Assegno privilegiato d'invalidità

## Pensione privilegiata d'inabilità

- Il riconoscimento è subordinato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili (con nesso diretto di causalità) al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
- La prestazione è liquidabile solo in assenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per le prestazioni ordinarie; è sufficiente, per il riconoscimento del diritto, che risulti versato o dovuto almeno 1 contributo.

# Cause di esclusione

- Non possono essere riconosciute le prestazioni privilegiate quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità derivi il diritto ad una rendita a carico dell'INAIL ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici.



# Eccezione

Nel caso di titolarità di rendita INAIL il diritto alla pensione privilegiata viene erogato se:

- la rendita è dovuta ad un evento diverso da quello che ha determinato il diritto alla prestazione INPS,
- la pensione INPS è dovuta ad aggravamento dell'evento che ha determinato la liquidazione della rendita INAIL ma che non ha comportato un aumento della stessa.

# **Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità**

- Hanno diritto a questa prestazione i titolari di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che hanno necessità di assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- L'assegno per l'assistenza personale decorre dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda o a quello di perfezionamento dei requisiti, se insorto dopo tale data nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario.

# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

Il decreto di armonizzazione n. 164/97 che ha introdotto le norme di tutela della invalidità previste dalla legge 222, ha confermato le norme vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica: Tali norme stabiliscono che :

- hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

# Pensione di invalidità specifica fondo volo

Il decreto di armonizzazione n. 164/97 che ha introdotto le norme di tutela della invalidità previste dalla legge 222, ha confermato le norme vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica che stabiliscono che :

- hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

- L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA' VIENE ESEGUITO DALL'ISTITUTO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA.
- DETTO ISTITUTO OVE L'ACCERTAMENTO STESSO SI CONCLUDA CON UN GIUDIZIO DI INIDONEITÀ AL VOLO, NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'ISCRITTO ED ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DATA DELLA DECISIONE.
- ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DI TALE COMUNICAZIONE, L'ISCRITTO HA FACOLTÀ DI RICORRERE ALLA COMMISSIONE SANITARIA DI APPELLO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA. L'ISCRITTO HA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE A PROPRIE SPESE DA UN MEDICO DI SUA FIDUCIA.
- IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE È DEFINITIVO.

# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

- La norma pone in carico all'INPS soltanto l'accertamento del requisito sanitario e, in caso di reiezione amministrativa, l'iscritto ha facoltà di presentare ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo.

# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

La pensione di invalidità specifica decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è stato dichiarato permanentemente inidoneo al volo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che anche alle pensioni di invalidità specifica si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante .



# **Pensione di invalidità specifica fondo volo**

Qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo Volo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria .

## **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

- Il decreto n. 414/96 di soppressione del fondo autoferrotranvieri ha introdotto le forme di tutela della invalidità previste dalla legge 222 ma ha conservato l'istituto della pensione di invalidità per inidoneità alle mansioni della qualifica.

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

I dipendenti di Aziende esercenti pubblico servizio di trasporto possono essere collocati in pensione per invalidità al verificarsi delle seguenti condizioni:

- nei loro confronti sia stato adottato, da parte dell'Azienda di appartenenza, un formale provvedimento di esonero per inabilità alle mansioni della propria qualifica
- possano far valere almeno 10 anni di contribuzione;
- siano riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti;
- non possano essere adibiti ad altri servizi dell'Azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

- La contribuzione utile al raggiungimento del requisito contributivo è quella maturata nel soppresso Fondo fino al 31.12.95 e quella maturata in AGO dal 1.1.96.
- I periodi di anzianità contributiva eventualmente maturati nell'AGO anteriormente al 1.1.96 non sono utili per il diritto e la misura della pensione ma l'eventuale contribuzione AGO antecedente l'iscrizione al Fondo darà luogo alla riliquidazione del trattamento pensionistico da effettuarsi al compimento dell'età prevista dalle norme del regime generale .

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

L'invalidità, dalla quale discende il diritto a pensione, può essere considerata in relazione a due diversi gradi:

- inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi mansione presso l'Azienda;
- inidoneità da porre in rapporto alle funzioni proprie della qualifica rivestita dall'iscritto.

La concessione della pensione, nel primo caso, non è subordinata ad alcuna valutazione ulteriore.

Nel secondo caso, invece, sia l'esonero sia la liquidazione della pensione possono aver luogo soltanto se l'iscritto non è utilizzabile in altri servizi dell'Azienda, su insindacabile giudizio della stessa, per mancanza di posti disponibili.

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

- Sulla base della documentazione sanitaria esibita all'atto della domanda di pensione, l'INPS sottopone l'iscritto ad accertamenti medici.
- Se viene accertato lo stato invalidante si provvede alla liquidazione della pensione con riferimento alla data di esonero dal servizio, dandone comunicazione all'interessato ed all'Azienda. Se invece l'accertamento è negativo, il giudizio definitivo sulla idoneità o meno alle mansioni della qualifica rivestita (o a tutte le mansioni espletabili nell'ambito aziendale), è deferito al collegio medico
- Contro il parere espresso dal Collegio Medico, si può ricorrere solo in sede giudiziale.

## **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

Se il giudizio espresso è di idoneità, l'iscritto deve essere riassunto in servizio, intendendosi il rapporto di lavoro non interrotto per il periodo occorso per gli accertamenti sanitari .

L'Azienda ha anche l'obbligo di versare la contribuzione per il periodo intercorrente tra la data di esonero e quella di riassunzione in servizio .

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

- Considerato che l'accertamento sanitario richiede talvolta tempi lunghi l'INPS ha instaurato una particolare procedura di accertamento preventivo dello stato invalidante.
- Tale procedura tende, in sostanza, ad anticipare i tempi dell'accertamento, perdurando il rapporto di lavoro. Se l'accertamento si conclude con un giudizio di inidoneità l'iscritto può essere esonerato dal servizio con contestuale diritto a pensione.



# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

La pensione di invalidità specifica decorre dal il primo giorno del mese successivo alla data di esonero.

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

A norma dell'articolo 3, comma 8, del decreto n. 414, le pensioni di invalidità specifica liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall'INAIL per il medesimo evento invalidante.

# **Pensione di invalidità specifica soppresso Fondo autoferrotranvieri**

- Alla pensione di invalidità specifica non si applicano le riduzioni previste nel regime generale per gli assegni di invalidità in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa come stabilito dall' art. 1, comma 42 della legge 335/95.
- Tale norma infatti non è stata recepita nel decreto di soppressione, contrariamente a quanto è avvenuto nel fondo volo.

# Lavoratori marittimi

pensione ordinaria di inabilità alla navigazione

Spetta ai marittimi giudicati permanentemente inabili alla navigazione che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi della legge n. 222 , e che possano far valere :

**520** settimane per la sola assicurazione marittima, di cui **52** settimane nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

# **Lavoratori marittimi**

**pensione privilegiata di inabilità alla navigazione**

Spetta ai marittimi la cui inidoneità permanente alla navigazione è dipendente da causa di servizio, che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi della legge n. 222, indipendentemente dalla durata del rapporto assicurativo marittimo.

# **Lavoratori marittimi**

## **pensione di inabilità alla navigazione**

- Lo stato di inabilità permanente alla navigazione viene accertato in prima istanza dalla Commissione Medica di 1° grado presso la Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo e, in fase di ricorso, dalla Commissione Centrale Medica presso il Ministero della Marina Mercantile.
- L'accertamento può essere promosso autonomamente dalle Capitanerie di Porto, in seguito a visite di controllo sulla idoneità alla navigazione dei marittimi, ovvero a seguito di richiesta avanzata dall'Istituto, in conseguenza della presentazione del certificato medico di parte a corredo della domanda di pensione di inabilità.